

Cosa prevede il nuovo DPCM dell'11 marzo 2020?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo 2020 prevede ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus sull'intero territorio nazionale.

In particolare:

1. **Sono sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. **Sono sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
3. **Sono sospese** le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
4. **Restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo zootechnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. **Non sono sospesi i servizi di trasporto ma i Presidenti delle Regioni possono disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi** in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Quali sono le attività che rimangono aperte perché considerate di prima necessità?

Il Decreto specifica, nell'Allegato I che le attività di commercio al dettaglio che possono rimanere aperte sono:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie

- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toilette e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Quali sono le attività di “servizi alla persona” che possono rimanere aperti?

Il decreto specifica nell’Allegato II che i servizi alla persona che posso rimanere aperti sono:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

C’è il rischio che finiscano le scorte nei supermercati e negli altri negozi che possono rimanere aperti?

No, non c’è questo rischio perché non vi è il blocco delle merci.

I servizi di trasporto sono sospesi?

Non sono sospesi ma potrebbero subire delle limitazioni negli orari fino anche alla sospensione in base a disposizioni specifiche ed ulteriori dei Presidenti delle Regioni o del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

I ristoranti, pur essendo chiusi, possono fare servizio di consegne a domicilio?

Si purché riescano a garantire le misure d’igiene previste

Cosa succede alle pubbliche amministrazioni, devono chiudere?

Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente

Ci sono disposizioni specifiche per le attività produttive e professionali?

In merito alle attività produttive e professionali il Decreto raccomanda:

- a. Di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b. Di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d. di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e. di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Cosa succede per le attività non sospese?

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Da quando è efficace il DPCM 11 marzo 2020?

Le norme contenute nel Decreto sono efficaci dal 12 marzo 2020

Quali sono le misure previste dal DPCM 8 marzo 2020 e dal DPCM del 9 marzo 2020?

Il Decreto dell'8 marzo, firmato dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro della Salute Speranza, prevede **misure per prevenire e contrastare il diffondersi del coronavirus**.

Il DPCM del 9 marzo estende le misure previste nell'articolo 1 del DPCM 8 marzo a tutto il territorio nazionale. Inoltre, sostituisce la lettera d) dell'articolo 1 con misure più restrittive.

Da quando sono valide le prescrizioni che prevede il Decreto 8 marzo 2020?

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo è già valido e sostituisce i DPCM del 1 e 4 marzo 2020.

Da quando tutta l'Italia sarà considerata zona arancione?

Il DPCM 9 marzo 2020 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 9 marzo, le prescrizioni sono valide dal 10 marzo.

Che differenza c'è tra zone rosse e zona arancione?

Nelle zone rosse vi era l'obbligo assoluto per tutti i cittadini di rispettare la quarantena e non si poteva ne uscire ne entrare in quelle aree. Nella zona arancione c'è un sistema di mobilità ridotta bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.

Quali sono le aree comprese nella zona arancione?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 dichiara tutta l'Italia zona arancione

Quali sono le altre prescrizioni per la zona arancione, oltre a quelle previste dal DPCM 11 marzo 2020??

- Devono essere **evitati gli spostamenti** in entrata e uscita dalle proprie aree di residenza. Ci si potrà muovere soltanto per emergenze o "comprovate" esigenze lavorative, che dovranno però essere autorizzate dal prefetto, si potrà presentare un'autocertificazione.
- **Divieto assoluto di mobilità** per chi sia stato in quarantena.
- **L'attività didattica** per le scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie e **sospesa fino al 3 aprile**. Deve essere favorita la didattica a distanza.
- Devono essere chiuse tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere.
- Chiusi i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche.
- Sospesi i concorsi.
- È disposta la sospensione degli esami per la patente di guida.
- Vietate tutte le ceremonie religiose.
- Sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono utilizzabili gli impianti sportivi a porte chiuse soltanto per l'allenamento di atleti professionisti e non riconosciute d'interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o alla loro partecipazione a manifestazioni nazionali o internazionali, in ogni caso da svolgersi a porte chiuse e purché si possano rispettare le prescrizioni di distanziamento sociale.
- E' sospeso il campionato di calcio.
- Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.
- Si deve favorire il lavoro agile

Cosa devono fare i cittadini che provengono dalla zona arancione o da una delle zone considerate a rischio epidemiologico dall' OMS?

Chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta

Le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario devono:

1. mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione
2. divieto di contatti sociali
3. divieto di spostamenti e viaggi
4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
2. indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della sorveglianza sanitaria

3. e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

. **Attenzione alle disposizioni previste nelle ordinanze delle singole regioni che prevedono misure specifiche. [Consulta qui le ordinanze delle regioni.](#)**